

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

ai sensi della L.R. 08/08/2001 n.24

“Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.____del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag.	2
Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi	pag.	2
Art. 3 - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande	pag.	2
Art. 4 - Domanda di alloggio	pag.	2
Art. 5 - Selezione della domanda	pag.	3
Art. 6 - Formazione della graduatoria	pag.	3
Art. 7 - Aggiornamento della graduatoria	pag.	3
Art. 8 - Commissione ERP	pag.	4
Art. 9 - Graduatorie speciali	pag.	4
Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione	pag.	4
Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare	pag.	4
Art. 12 - Assegnazioni di alloggi in deroga	pag.	5
Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi	pag.	5
Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione	pag.	6
Art. 15 - Entrata in vigore	pag.	6
TABELLA "A"	pag.	7

Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

PREMESSE

I comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno deciso di costituire l'Unione della Romagna Faentina dall'01/01/2012.

Con atto rep. bis n. 4809 in data 30 novembre 2011 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione della Romagna Faentina ed è stato adottato il relativo Statuto.

L'Unione è stata costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, come specificato dallo Statuto, in particolare le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni aderenti; la gestione in forma associata può riguardare, tra le altre, le funzioni o l'esercizio della gestione dell'edilizia residenziale pubblica locale e i piani di edilizia economica popolare (art. 6 Statuto della Unione della Romagna Faentina).

Con convenzione in data 28/12/2015 rep. 340 è stato attuato l'ampliamento delle funzioni conferite all'Unione, completando, tra le altre, quelle riguardanti la gestione dell'attività residenziale.

Ai sensi dell'art. 1 co. 5 e dell'art. 2 lett. n) di tale convenzione spetta all'Unione l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione degli atti di interesse generale e regolamentare riguardanti gli alloggi pubblici.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi del 3° comma dell' art. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e, per quanto non espressamente previsto nel prosieguo, si applica la disciplina prevista dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi pubblici per le politiche abitative e, in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell'ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli alloggi definiti dall'art. 20 della L.R. 24/2001;
- b) per "Unione", l'ente pubblico costituito dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo con atto rep. bis n. 4809 in data 30 novembre 2011;
- c) per "Comuni conferenti", i Comuni che con deliberazione propria, recepita dal Consiglio dell'Unione, hanno provveduto al conferimento delle competenze e delle funzioni relative alla casa e alle politiche abitative e i Comuni che provvederanno a conferire a seguito di integrazione del suddetto atto.

3. Fino a completamento del conferimento all'Unione delle funzioni in materia di erp da parte dei Comuni aderenti, le attività di spettanza dell'Unione, in base al presente Regolamento, si devono intendere di spettanza del singolo Comune competente per area territoriale.

Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi

1. L'Unione provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante graduatoria aperta, riferita all'ambito territoriale di ciascun Comune conferente, con cadenza periodica, per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo e nell'ambito territoriale di riferimento.
2. La frequenza dell'aggiornamento è determinata dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e non può essere superiore all'anno.
3. Al massimo ogni quattro anni l'Unione provvede alla verifica di tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo e per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più interessati o che non sono più in possesso dei requisiti.
4. Fino all'approvazione della nuova graduatoria, gli alloggi vengono assegnati sulla base di quella vigente.

Art. 3 - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento è indetto un Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio ERP.
2. L'Avviso è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo e su idonea pagina del sito web dell'Unione e nell'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune al cui territorio di riferisce. Successivamente resta pubblicato, unitamente al presente Regolamento, su idonea pagina del sito web del Comune al cui ambito territoriale si riferisce l'Avviso.
3. È assicurata la massima pubblicità all'Avviso, tramite manifesti ed ogni altra forma ritenuta più adeguata; è assicurata altresì l'informazione ai cittadini italiani residenti all'estero con le procedure previste dal Ministero degli Affari Esteri.
4. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 24/2001, l'Avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - l'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;
 - le modalità di presentazione della domanda;
 - il termine e le modalità di presentazione dei ricorsi e delle integrazioni;
 - i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 15 del 9/06/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio;
 - le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dalla Tabella "A" del presente regolamento;
 - le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

Art. 4 - Domanda di alloggio

1. La domanda, compilata su modulo predisposto dall'Unione, in esenzione dalla marca da bollo ai sensi della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e delle altre leggi speciali che prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo, può essere presentata con le seguenti modalità: consegna diretta, posta raccomandata, fax, pec ed ogni altra modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione.
2. La domanda deve indicare:
 - la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa, se rilevante ai fini della domanda;
 - la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio determinato ai sensi del D.Lgs. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - il luogo o l'indirizzo di posta elettronica in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
 - l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - l'eventuale documentazione allegata.
3. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 (così come meglio specificato dalla D.A.L n. 15/2015 e s.m.i.), nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del

comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 (così come meglio specificato dalle disposizioni di dettaglio: D.A.L. n. 15/2015, D.G.R. n. 894/2016 e D.G.R. n. 739/2017).

4. Il concorrente deve autorizzare l'Unione alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016.

Art. 5 - Valutazione della domanda

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
2. Le modificazioni della tabella "A" sono approvate con deliberazione di Consiglio dell'Unione previo confronto con le organizzazioni sociali maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 24/2001.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

1. L'Unione procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. L'Unione provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché accertate d'ufficio.
3. L'Unione, qualora riscontri l'inattendibilità di aspetti dichiarati nella domanda, attiva procedure di controllo amministrativo.
4. L'Unione, con determinazione dirigenziale, entro il termine stabilito dall'Avviso Pubblico, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è pubblicata nell'Albo Pretorio, su idonea pagina del sito web dell'Unione e nei siti dei Comuni al cui territorio si riferisce, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.
6. Entro tale termine, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda all'Unione.
7. Entro i successivi trenta giorni l'Unione, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria definitiva sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8.
8. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Unione e sul sito del Comune interessato per ambito territoriale.

Art. 7 - Aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie vengono aggiornate, con le stesse modalità indicate all'art.6, con frequenza al massimo annuale, con l'inserimento delle domande nuove e delle integrazioni presentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda.
3. L'Unione garantisce l'inclusione nella graduatoria delle domande e delle integrazioni giunte fino a trenta giorni antecedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria.
4. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare richiesta di riesame dei punteggi attribuiti. Il ricorso va depositato presso l'Ufficio Casa con le stesse modalità della domanda.
5. I ricorsi sono esaminati dalla Commissione di cui all'art.8; a seguito all'esito dei ricorsi viene redatta la graduatoria definitiva

Art. 8 - Commissione ERP

1. Con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione è nominata una Commissione di 6 componenti in rappresentanza dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, costituenti l'Unione della Romagna Faentina, composta da:
 - Dirigente Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, con funzione di Presidente;
 - Un funzionario designato dall'Ente Gestore del patrimonio ERP;

- Un tecnico o esperto indicato da ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative;
 - Il Responsabile del Servizio Ufficio di Piano e Casa.
2. Per ogni componente è nominato il relativo supplente.
3. La Commissione non percepisce alcun emolumento; le sedute dovranno essere verbalizzate; la seduta è valida con la presenza di metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione ha competenze consultive sulle seguenti attività:
- parere non vincolante sulla graduatoria provvisoria;
 - esame e dei ricorsi e delle domande che il servizio competente riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità;
 - formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, previo il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche;
 - esame delle domande per la mobilità sociale degli alloggi ERP e relativa formulazione di una proposta di graduatoria conseguente;
 - altre problematiche riguardanti l'ERP sottoposte dal competente servizio.

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. Per l'assegnazione di alloggi destinati a nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, l'Unione può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ed eventuali specifiche condizioni. In alternativa, le domande possono essere estratte dalla graduatoria generale, fra quelle a cui sono riconosciute le condizioni della tabella "A" allegata al presente regolamento:
- A1) ultrasessantenni,
 - A7) adulto con minore/i a carico,
 - A9) coppia di nuova formazione.
 - A3), A4), A5) C7) portatori di handicap
2. Il bando speciale, che può comprendere anche altre tipologie di nuclei familiari in dipendenze di particolari o gravi esigenze, viene disciplinato da specifiche disposizioni stabilite con il medesimo atto che lo approva.

Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione

1. L'Unione provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP previsti dalla normativa regionale, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti prescritti di cui al precedente comma ai fini dell'assegnazione devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio ERP.
3. Qualora l'Unione accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato dell'esclusione dalla graduatoria.
4. L'Unione può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda.
5. Di norma ogni 2 anni l'Ufficio Casa provvede alla verifica della permanenza dei requisiti delle posizioni presenti in graduatoria, alla cancellazione dalla graduatoria dei nuclei che non sono più in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e di quelli che non sono più interessati.

Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare

1. Seguendo l'ordine determinato dalla graduatoria, l'Unione procede all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto dei seguenti standard abitativi:

<i>n. componenti il nucleo familiare assegnatario</i>	<i>Superficie dell'alloggio Minimo mq</i>	<i>Superficie dell'alloggio Massimo mq</i>
Fino a 2		54 (*)
3-4	55	75
5	76	90
6 e oltre	91 mq	oltre

Per superficie dell'alloggio si intende le superficie calpestabile della sola parte abitativa.

() Nel caso in cui l'alloggio di superficie inferiore a 54 mq sia dotato di n. 2 camere da letto, potrà essere assegnato solo in presenza di n. 2 persone che non siano coniugi o conviventi more-uxorio.*

L'alloggio con una sola camera da letto è considerato adeguato per un nucleo familiare composto al massimo da due persone.

2. Nel caso di assegnazione ad un nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della composizione del nucleo aumentata dal numero dei nascituri.
3. Nel caso in cui non siano disponibili alloggi compatibili con la presenza di disabili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, verrà conservata la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.
4. L'Unione può effettuare specifiche assegnazioni in deroga agli standard di cui al comma 1) in relazione a:
 - peculiari caratteristiche, debitamente documentate, del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentono una soluzione valida al problema abitativo;
 - caratteristiche specifiche dell'alloggio, che non risultano idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare avente diritto.

Art. 12 - Assegnazione di alloggi in deroga

1. L'Unione può procedere alle assegnazioni in deroga per particolari situazioni di emergenza abitativa.
2. Le condizioni di emergenza abitativa sono definite da un'apposita commissione formata dai Capi Servizio Minori e Anziani Adulti e Disabili del Settore Servizi alla Comunità e da un componente dell'ente gestore del patrimonio ERP che esamina le specifiche situazioni segnalate dai Servizi dell'Unione e/o dai competenti servizi dell'AUSL ogni due mesi, previa definizione di una graduatoria interna.
3. L'assegnazione in deroga è provvisoria, per un periodo di tempo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile per un uguale periodo.
4. I beneficiari delle assegnazioni in deroga debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.
5. L'Unione può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla scadenza del periodo provvisorio previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 così come meglio specificato dalla D.A.L. n. 15/2015 e s.m.i. e delle condizioni di necessità socio - assistenziale o sanitarie del nucleo familiare interessato, attestate dai Servizi alla Comunità competenti. Nel caso in cui non si proceda alla assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato.

Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi

1. L'Unione convoca gli aventi diritto per informarli dell'alloggio disponibile per l'assegnazione, fissando un termine per presentarsi presso gli uffici competenti; la mancata presentazione comporta la decadenza dalla proposta.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata; ove possibile, l'Unione consente di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza.
3. L'accettazione dell'alloggio deve avvenire entro un termine massimo di sette giorni dalla visita dell'alloggio: entro questo termine dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione o di rifiuto. Trascorso inutilmente tale termine, l'avente diritto decade dalla proposta.
4. Qualora l'interessato rifiuti per due volte l'alloggio proposto, l'Unione procede alla conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. I concorrenti possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte dell'Unione.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dall'Unione, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di alloggi che si renderanno in futuro disponibili. L'Unione procederà pertanto alla riconvocazione dell'avente diritto nel caso di alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.
7. Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Unione o l'eventuale soggetto esterno affidatario della gestione del patrimonio abitativo, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore o dell'Unione, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione e definitivamente escluso dalla graduatoria.
8. L'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio entro il termine di trenta giorni, salvo proroga concessa dall'Unione, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata

dall'Unione con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è notificato o comunicato con qualunque modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria.

9. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione.

Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso o di abbandono del nucleo da parte dell'aspirante assegnatario, è riconosciuto il diritto al subentro a favore degli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio, unione civile e convivenza di fatto (art. 24 L.R. 24/2001 e L. 76/2016)
2. Le altre ipotesi di convivenza danno diritto al subentro purché abbiano avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono o del decesso (art. 24 co. 4 L.R. 24/2001) e siano provate nelle forme di legge; in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate, l'Unione può ammettere il subentro del convivente anche in deroga a tale durata.
3. In ciascuno dei casi sopra indicati, nei confronti dei nuclei modificati l'Unione procede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

TABELLA "A"

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI MAX 35/100
------------------------------	-------------------------

<u>A1. NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA-SETTANTENNI</u>	14
Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	
<u>A2. PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRA-SETTANTENNI</u>	12
<u>A3. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' TOTALE</u> <u>O NON AUTOSUFFICIENZA (pari al 100%)</u>	10
<u>A4. PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'</u>	8
<u>A5. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%</u>	6
<u>A6. SITUAZIONE DI FAMIGLIA</u> per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap.....	4
<u>A7. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE</u>	12
<u>A8. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</u>	8
Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi	
<u>A9. GIOVANE COPPIA</u>	10
Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età delle due persone non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto da meno di 5 anni.	
<u>A10. NUCLEO CON EMIGRANTI</u>	5
Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo, attestato con relazione del Dirigente Servizi Sociali.	
<u>A11. PRESENZA IN GRADUATORIA</u>	2
Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno due graduatorie precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.	
<u>A12. RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA</u>	7
Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità.	

CONDIZIONI SOCIALI	PUNTI MAX 15/100
---------------------------	-------------------------

<u>B1. NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI</u> <u>PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO</u>	10
L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio - assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.	
<u>B2. SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO</u>	5
Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali	

C1. SFRATTO/ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO.....10

Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto - non intimato per morosità o altra inadempienza - o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;).

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C2. SFRATTO PER MOROSITA'.....10

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.

Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio - sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C3. SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO.....10

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risiede anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C4. SISTEMAZIONE PRECARIA.....5

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C5. ALLOGGIO ANTIGIENICO.....5

Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.

La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.

C6. ALLOGGIO IMPROPRIO.....5

Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

C7. ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE.....15

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

D1. VALORE ISEE

- valore ISEE inferiore al 75% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p.....3
- valore ISEE inferiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p.....8
- valore ISEE inferiore al 25% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p.....12

D2. INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISEE

	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/ISEE	PUNTI
	Fino a € 4.288,50 (25% limite ISEE)	Non inferiore al 20%	15
	Da € 4.288, 51 a € 8.577 (50%)	Non inferiore al 30%	10
	Da € 8.577,01 a € 12.865,50 (75%)	Non inferiore al 40%	7
	Da € 12.865,51 a € 17.154	Non inferiore al 50 %	5

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE di riferimento è quella in corso di validità.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nel territorio comunale cui si riferisce la graduatoria, da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda.

NOTE:

- I punteggi **A1** e **A2** non sono cumulabili
- I punteggi **A3**, **A4**, **A5** non sono cumulabili
- I punteggi **A7** e **A8** non sono cumulabili e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico, si applica solo il punteggio sub **A7**.
- I punteggi **A1**, **A2**, **A9**, **A10** si attribuiscono a condizione sussista una delle condizioni oggettive, sociali ed economiche
- Il punteggio **A11** si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).
- I punteggi **C1**, **C2**, **C3**, **C4** non sono cumulabili
- I punteggi **C5** e **C6** non sono cumulabili
- I punteggi **C6** e **C7** non sono cumulabili